



Onorevole Presidente, Onorevoli deputati,

a nome di Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions, che ho l'onore di presiedere, intendo prima di tutto ringraziarVi per l'invito a partecipare a questa audizione, dandoci la possibilità di portare alla Vostra attenzione le nostre osservazioni circa le misure a sostegno delle imprese e del lavoro contenute nel decreto c.d. Sostegni bis, in modo da consentire un efficace intervento per rispondere alle esigenze economiche e sociali delle imprese, da noi rappresentate.

Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions è la Federazione di settore aderente a Confindustria, costituita da 5 Associazioni (ANIP, Assosistema, ANID, ANIR ed UNIFerr), che rappresenta in Confindustria la grande famiglia del mondo dei servizi, con particolare riferimento ai servizi e beni per la ristorazione collettiva, l'igiene, la salute, la sicurezza, la manutenzione di immobili ed impianti, la salubrità degli ambienti, attraverso un'organizzazione industriale.

Attualmente rappresentiamo circa 50.000 mila addetti, 588 aziende per un fatturato di 2.700.620.000 miliardi di euro ma con un mercato di riferimento di circa 57.400 imprese e 657.000 addetti per un fatturato, in era pre- covid, di oltre 28 miliardi di euro.

Il mondo dei Servizi che rappresentiamo è uno dei comparti che, proprio in considerazione della sua forza propulsiva e del capitale umano che comprende, deve essere visto come elemento chiave e fondante per la ripartenza del nostro Paese.

In un quadro complesso e variabile, le nostre aziende, il settore delle pulizie e delle sanificazioni, delle mense, della disinfestazione e delle lavanderie industriali hanno svolto un ruolo essenziale nella fase di emergenza ma innegabilmente rivendica un ruolo altrettanto fondamentale, per favorire la ripartenza del Paese.

In merito al Decreto Legge in oggetto, riportiamo di seguito le nostre valutazioni su ognuno dei punti di maggiore nostro interesse, redatte tenendo ben a mente che le nostre imprese e i nostri lavoratori, a prescindere dal settore merceologico e dalle dimensioni, debbano operare nella consapevolezza e nella serenità di poter disporre di strumenti economici, normativi e sociali che non solo garantiscano un'adeguata tutela in momenti nefasti come quello che stiamo



attraversando, ma concorrano anche a determinare con vigore la fase di “ripresa e resilienza”

Sostanzialmente, le misure contenute forniscono nel complesso elementi utili per continuare a sostenere la liquidità delle imprese italiane danneggiate dall'emergenza e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria.

Ma venendo al merito delle nostre istanze:

Articolo 1 – Contributo a fondo perduto

La misura economica, prevista dall'articolo 1 (“Contributo a fondo perduto”) del provvedimento in oggetto, oltre ad introdurre degli elementi di novità, **introduce per la prima volta una forma di contributo a fondo perduto basata sulle effettive perdite registrate dalle imprese, tenendo conto non solo del fatturato ma anche dei costi sostenuti dalle imprese.**

Sicuramente apprezziamo lo sforzo di intervenire su un aspetto così delicato come quello dei costi ma abbiamo timore che, essendo la norma soggetta ad ulteriori passaggi attuativi, si rischi di minare l'utilità di questo provvedimento. Infatti, l'attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per lo più, la mancata indicazione della percentuale di perdite per accedere al contributo presuppone che questa verrà decisa in modo tale da non erogare contributi in misura superiore a 4 miliardi.

Le altre due misure previste invece sono da subito operative e già definite.

Al riguardo, segnaliamo che il meccanismo di erogazione innesta un sistema altamente discriminatorio tra le aziende industriali e quelle realtà produttive meno strutturate che hanno esternalizzato parte della loro produzione e che non hanno investito in manodopera e macchinari, quindi con costi molto bassi.

Preso atto, tuttavia, che la scelta del Governo è stata quella di una impostazione diversa, **le linee d'intervento sul provvedimento per cercare di ridurre il sistema discriminatorio venutosi a creare sono tre:**



- 1) **portare al 30% l'aliquota per quanto riguarda le aziende fino a 10 milioni di fatturato che sono di fatto quelle più strutturate;**
- 2) **alzare la soglia massima di sostegno da 150.000 euro almeno fino a 500.000 euro;**
- 3) **togliere il limite del fatturato di 10 milioni di euro** non previsto dal *Temporary Framework* e infatti non utilizzato, ad esempio, né dalla Germania né dalla Francia perché altamente discriminatorio.

Quello che chiediamo al fine di circoscrivere ancora di più la platea dei beneficiari è di prevedere un sostegno anche per le aziende con un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni applicandogli eventualmente un'aliquota più alta di riduzione di fatturato in modo tale da andare a colpire solo quelle realtà che sono state "gravemente penalizzate dall'evento covid".

Articolo 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Per quanto riguarda il sostegno alle attività economiche chiuse mi preme solo sottolineare che se ci sono attività che sono state chiuse per decreto, ci sono altrettante aziende chiuse perché i loro clienti sono proprio quelle attività sul quale il decreto è intervenuto. **Penso ad esempio alla ristorazione e alla sua relativa filiera, le aziende ad esempio di noleggio e sanificazione del tessile sono rimaste chiuse perché senza lavoro dal momento che il cliente non poteva esercitare la sua attività per decreto. Quindi il sistema dei servizi connessi al driver della ristorazione sono rimasti sempre aperti per decreto ma non hanno di fatto lavorato.**

Quello che chiediamo è di prevedere all'interno del fondo anche un intervento sulle filiere colpite. Filiere che possono essere riferite al sistema dei codici ateco del DI Ristori bis che individuavano le attività colpite direttamente o indirettamente dalla pandemia, che offre già un elenco molto puntuale della attività racchiuse in filiera.

La misura, tra le altre cose, vanta una copertura a nostro avviso di scarsa entità rispetto alle effettive necessità riscontrate dalle attività chiuse e dalle filiere.



Articolo 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Anche in riferimento a questo articolo, si chiede di superare il limite dei 15 milioni di fatturato perché altamente discriminatorio verso realtà più strutturate che operano comunque in settori maggiormente colpiti.

Sull'art. 13, Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, molte imprese del Settore del c.d. Facility Management non possono godere dei benefici riservati alle PMI, pur essendolo di fatto in termini di fatturato o di bilancio, ma non in termini di addetti impiegati. La definizione europea di PMI, poi mutuata dalla normativa emergenziale Covid -19 (le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) non tiene infatti conto della specificità delle imprese ad alta intensità di manodopera, quali sono quelle che operano nei servizi.

Per agevolare le imprese del Facility Management nell'accesso ai benefici riservati alle PMI, si invoca la modifica, per tutte le imprese che sono catalogate come “ad alta intensità di manodopera” dei criteri per esser considerate PMI ai fini del requisito di accesso al credito agevolato.

Nello specifico, per essere PMI ai fini che qui specificamente occupano, dovrà farsi riferimento ai soli criteri di fatturato o bilancio annuo, quindi a prescindere dalle dimensioni occupazionali dell'impresa stessa.

Per quanto riguarda le misure sul lavoro, gli interventi risultano ancora connotati in chiave emergenziale, principalmente attraverso interventi di natura temporanea sugli ammortizzatori sociali.

Riteniamo, però, che se si vogliono aiutare le imprese sia il momento di passare da una gestione strettamente emergenziale ad una più strutturata, riducendo il costo del lavoro attraverso la riduzione di oneri impropri di tipo contributivo, anche al di là dei 6 mesi previsti nel provvedimento.

In tale maniera, si potrebbe invertire la tendenza che spinge le aziende a ridurre e ad efficientare, prevedendo per chi crea occupazione, soprattutto per i giovani ed il genere femminile, una effettiva riduzione del costo del lavoro nel medio periodo e non soltanto



nel breve periodo, permettendo alle aziende stesse di adottare politiche di riconversione e o riallocazione congrue e quindi efficaci. Altrettanto fondamentale, è l'istanza sentita dalle aziende di rendere il lavoro più agile.

In particolare per le aziende che erogano servizi strategici come quelli della ristorazione collettiva, fortemente colpiti dalla crisi pandemica (una diminuzione del fatturato che mediamente si è ridotta di più del 50%) si ritiene che assolutamente vadano adottate le misure straordinarie che prevedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con le stesse modalità adottate all'art. ART. 43. per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio.

All'art. 32, Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, l'articolo ripropone la misura agevolativa per le spese sostenute per la sanificazione ricomprendendo anche i costi per la somministrazione di tamponi ed altri DPI (ma non esami sierologici a meno di comunicazioni diverse da parte dell'Agenzia delle Entrate). L'agevolazione sarà utilizzabile quale credito di imposta in dichiarazione (riferita all'esercizio di sostenimento della spesa e che sarà presentata nel 2022) oppure in compensazione nel modello F24 . Le misure sono il 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-luglio-agosto 2021 , con un limite massimo concedibile di € 60.000 . La somma stanziata è di 200.000 € ed anche in questo caso la misura effettivamente spettante potrebbe non essere quella richiesta ma dovrà essere riparametrata in relazione alle richieste pervenute .

Importante la proroga del provvedimento che interviene anche sulla misura di acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Segnaliamo solamente che sarebbe opportuno riportare il credito d'imposta al 60% rispetto al 30% previsto dal provvedimento attuale, dal momento che anche il 2021 e i successivi mesi l'acquisto di DPI sarà al centro della ripartenza di molte attività.

Riteniamo che sia necessario su questo capitolo uscire dal tema emergenziale e ragionare su una misura strutturale che non riguardi solamente il periodo pandemico ma anche la normale attività industriale, dal momento che i dispositivi di protezione individuale nascono come sistemi protettivi per l'industria e per i lavoratori e non con finalità connesse esclusivamente all'emergenza pandemica.



Articolo 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Il Dl sostegni bis, come i precedenti provvedimenti a partire dal Dl Rilancio, riconosce una indennità per i lavoratori dipendenti stagionali, così come definiti dai contratti collettivi, appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, pari a 1.600 euro. Riteniamo che si tratti di una scelta equa e giusta nel riconoscere che la stagionalità prevista dai contratti collettivi anche per attività non turistiche ma spesso collegate al driver turistico abbia un riconoscimento di tale entità. **Tuttavia, permane una notevole discriminazione sul lato imprenditoriale nel trattare il tema della stagionalità dal momento che, mentre per il legislatore del Dl Ristori e del DL Sostegni gli stagionali sono tutti uguali, lo stesso legislatore del 2019 ha previsto una differenza sostanziale a livello di costo contrattuale tra gli stagionali del turismo e gli “altri stagionali” contrattuali.**

Per i contratti stagionali, infatti, il legislatore nel 2012 ha introdotto un “appesantimento contributivo notevole” introducendo una maggiorazione contributiva a carico azienda pari all'1.4% (c.d. contributo addizionale), percentuale maggiorata dal DL Dignità di un ulteriore 0.5% incrementale per ogni rinnovo. La Legge di Bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, ha introdotto un principio normativo secondo il quale, a partire dal 2020, da queste maggiorazioni sono esclusi gli stagionali come definiti dai contratti collettivi sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 escludendo quindi dal beneficio contributivo tutti gli accordi collettivi intervenuti sulla materia della stagionalità intervenuti successivamente.

Nel ringraziare fin da ora per l'attenzione prestata alla presente memoria, resto a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con osservanza

Roma lì 1 giugno 2021